Pubblicato il 16/11/2026

N. 18182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10442/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10442 del 2026, proposto da

Nashaat Saber Abdec Rahman Ibrahim El Kot, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Pascucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monterotondo (RM), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Clara Curreri e Francesca Antonacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

dell'ordinanza dirigenziale n. 187 del 29/09/2026 - Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia, Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio del Comune di Monterotondo, avente ad oggetto "*Rimozione occupazione abusiva con ripristino stato dei luoghi e chiusura per un periodo*

di giorni cinque continuativi dell'attività commerciale, Legge 94/2009 art. 3 co. 16", notificata al ricorrente in data 02/10/2026

nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il verbale di contestazione n. 40143D del 13/08/2026 della Polizia Locale di Monterotondo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2026 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto di gravame tempestivamente proposto, il ricorrente avversava l'ordinanza n. 187 del 29 settembre 2026 con la quale il dirigente del competente servizio del Comune di Monterotondo – premesso il verbale di contestazione della trasgressione di cui all'art. 20, commi 1 e 4 del Codice della Strada del 13 agosto 2026, recante l'ingiunzione a rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva di un'area di circa 165 metri quadri circostante la propria attività di vendita al dettaglio di frutta e verdura, da egli parimenti destinata all'esposizione al pubblico della merce, e acclarata l'inottemperanza all'ordine di ripristino precedentemente impartito – irrogava la sanzione prevista dall'art. 3, comma 16 della legge n. 94/2009, disponendo la chiusura per cinque giorni continuativi dell'esercizio commerciale a partire dal quinto giorno successivo alla notifica dell'atto, e comunque fintantoché non fosse stato ripristinato lo stato legittimo dei luoghi.

Contro il prefato provvedimento, il ricorrente avanzava tre motivi di ricorso.

Con il primo, egli si doleva della carenza del presupposto applicativo della sanzione irrogata, ossia del carattere di suolo pubblico dell'area occupata, deducendo che tale circostanza non avrebbe formato oggetto di adeguata istruttoria da parte dell'amministrazione comunale, che non avrebbe condotto alcuna verifica "*sull'effettiva qualificazione urbanistica e catastale dell'area, né sulla titolarità della stessa, né sull'eventuale esistenza di diritti d'uso spettanti al ricorrente in quanto conduttore o proprietario dell'unità commerciale affacciata su quell'area condominiale*" (pag. 3 ric.).

Col secondo, veniva dedotta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall'art. 7 della legge n. 241/1990, ad avviso della parte non sanabile mercé l'applicazione del comma 2 dell'art. 21-*octies* della legge n. 241/1990, attesa la natura discrezionale e non vincolata del potere sanzionatorio esercitato.

Col terzo, veniva lamentata la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, sotto il profilo della tecnica redazionale recante le ragioni logico-giuridiche del provvedimento esclusivamente attraverso il rinvio *per relationem* ai verbali di sopralluogo, nonché dal punto di vista della mancata ponderazione dell'interesse pubblico con il contrapposto interesse del ricorrente a non subire la chiusura dell'attività.

Si concludeva il gravame con la domanda di sospensione cautelare del provvedimento avversato, anche *inaudita altera parte*.

Con un primo decreto del 6 ottobre 2026 (n. 5448/2026), la tutela urgente richiesta veniva dichiarata inammissibile per mancato deposito in giudizio della prova della notifica dell'atto introduttivo alla parte intimata.

Adempiuto all'onere istruttorio, parte ricorrente reiterava la richiesta di misure cautelari monocratiche che infine, con decreto n. 5481/2026, venivano concesse limitatamente alla prescrizione concernente la chiusura

dell'attività per un periodo minimo di cinque giorni precisando, altresì, che "*l'esercizio commerciale dovrà rimanere chiuso fino a quando non avrà rimosso tale occupazione. Tale chiusura, però, verrà meno non appena rimossa tale occupazione e, quindi, anche prima del termine di cinque giorni previsto dal provvedimento impugnato*". Infine, veniva fissata la discussione collegiale dell'incidente cautelare alla camera di consiglio del 3 novembre 2026.

Si costituiva il Comune di Monterotondo eccependo, pregiudizialmente, l'inammissibilità parziale del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione all'impugnazione del verbale di contestazione della violazione dell'art. 20, comma 4, del Codice della Strada, l'inammissibilità dell'impugnazione per omessa proposizione di ricorso contro l'ordinanza prefettizia dell'11 settembre 2026 (recante anch'essa l'ingiunzione al ripristino dello stato legittimo dei luoghi), l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (la sanzione interdittiva all'esercizio dell'attività commerciale avendo, ormai, cessato i propri effetti) e, per il resto, eccependo l'infondatezza nel merito delle censure avversarie.

All'udienza camerale del 3 novembre 2026, previo avviso di possibile definizione del gravame con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., l'affare passava in decisione.

In primis, va accolta l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione parziale sollevata dal Comune di Monterotondo riguardo all'impugnazione del verbale di contestazione n. 40143D/2026V del 13 agosto 2026 avente ad oggetto la violazione dell'art. 20 del Codice della Strada, trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria (cui accede l'obbligo di rimozione delle merci abusivamente esposte) contro la quale l'art. 205 del Codice della Strada ammette opposizione esclusivamente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. V, n. 1944/2026; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, n. 252/2026).

Pertanto, in relazione a tale domanda, va dichiarata la giurisdizione del

Giudice ordinario territorialmente e funzionalmente competente, dinanzi al quale la domanda potrà essere riassunta nelle forme ed entro i termini previsti dall'art. 59 della legge n. 69/2009.

Resta ferma, naturalmente, la cognizione incidentale *ex* art. 8 c.p.a. in ordine ai presupposti di fatto che hanno condotto all'emanazione del cennato verbale di contestazione, rappresentando essi i medesimi presupposti fattuali anche dell'adozione dell'atto avversato in questa sede.

Quanto alle restanti eccezioni in rito mosse dall'amministrazione comunale, esse recedono dinanzi all'infondatezza nel merito del gravame.

Infondata è la prima censura, con cui parte ricorrente deduce la carenza di adeguata istruttoria, da parte dell'amministrazione comunale, in ordine alla natura della proprietà dell'area occupata dalla merce appartenente all'esercizio commerciale condotto dal ricorrente.

Invero, come attestato dalla relazione di servizio prot. n. 662/2026 redatta dagli agenti accertatori, è stato da essi chiaramente verificato come l'area in questione risultasse essere "*di pertinenza del complesso immobiliare denominato Condominio via Salaria 108, ma gravata da servitù di* [uso] *pubblico*", circostanza questa poi ulteriormente corroborata nel presente giudizio dall'allegazione dell'atto d'obbligo sottoscritto il 7 luglio 1975 dall'amministratrice della società costruttrice del complesso immobiliare anzidetto la quale, pur rimanendo proprietaria della superficie circostante l'edificio, si obbligava a vincolarla al servizio delle costruzioni circostanti.

Emerge, allora, con chiarezza come l'uso pubblico gravante sulla strada fosse stato accuratamente accertato dall'amministrazione comunale, con conseguente infondatezza della doglianza di carenza istruttoria mossa dalla parte ricorrente.

Orbene, dal momento che l'art. 20, comma 4, C.d.S., sanziona l'occupazione abusiva del suolo stradale e l'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 assumendo, quale presupposto applicativo dell'ordine di

immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e di chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a cinque giorni, proprio i casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti, tra l'altro, dall'art. 20 del Codice della Strada, ne consegue inevitabilmente che, all'accertamento della prima trasgressione, segua l'irrogazione della sanzione interdittiva, in ordine alla quale nessuna discrezionalità sussiste, in relazione all'*an* del potere sanzionatorio, in capo all'amministrazione comunale.

Infatti, benché le disposizioni dell'art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94, e quelle del Codice della Strada perseguano finalità differenti – la seconda attribuendo al sindaco (e al prefetto) il potere di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio commerciale, senza discrezionalità, in caso di indebita occupazione di suolo pubblico (T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, n. 1884/2025) – in ogni caso l'ordine di ripristino dei luoghi e la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino al pieno adempimento e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni, costituiscono provvedimenti dal contenuto vincolato, in ordine ai quali non è configurabile alcun vizio di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento né, tantomeno, il vizio di motivazione in ordine alla mancata ponderazione dell'interesse privato, alla mancata indicazione dell'interesse pubblico ed alla sproporzione della sanzione irrogata (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. III, n. 1634/2026), di talché tutte le censure mosse col gravame proposto sono da considerarsi infondate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico del ricorrente, ed in favore dell'amministrazione resistente, che liquida in euro duemila/00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giuseppe Licheri, Primo Referendario, Estensore

Christian Corbi, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giuseppe Licheri	**Michelangelo Francavilla**

IL SEGRETARIO